

SINTESI PER LA GESTIONE DEI CASI DI CONTAGIO COVID A SCUOLA

D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022

SCUOLA DELL'INFANZIA - UN SOLO ALUNNO POSITIVO NELLA SEZIONE

TUTTI GLI ALTRI ALUNNI DELLA SEZIONE

- **È sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **Misura sanitaria**: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare antigenico - con risultato negativo.

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)

Il personale, per essere considerato "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella sezione del casopositivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO

SCUOLA PRIMARIA

A) UN SOLO ALUNNO POSITIVO IN CLASSE

TUTTI GLI ALTRI ALUNNI DELLA CLASSE

- **Attività didattica in presenza**. Il pasto dovrà essere consumato ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.;
- **Misura sanitaria**: Prima possibile, dal momento in cui si è stati informati del caso di positività, dev'essere effettuato un test antigenico rapido o molecolare (T0). Il test va ripetuto dopo 5 giorni (T5). Se l'esito del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece T0 è positivo, dev'essere informata l'Autorità di Prevenzione e non è possibile rientrare a scuola. Analoghe disposizioni si applicano per il tampone T5.

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)

Il personale, per essere considerato "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

B) DUE ALUNNI POSITIVI IN CLASSE NELL'ARCO DI 10 GIORNI

TUTTI GLI ALTRI ALUNNI DELLA CLASSE

- **È sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **Misura sanitaria**: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare antigenico - con risultato negativo.

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)

Il personale, per essere considerato contatto "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRES- DGPRES-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

SCUOLA SECONDARIA

A) UN ALUNNO POSITIVO NELLA CLASSE

TUTTI GLI ALTRI ALUNNI DELLA CLASSE

- **Attività didattica in presenza**, con l'obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; per la consumazione dei pasti a scuola deve essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **Misura sanitaria:** auto-sorveglianza (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)

Il personale, per essere considerato "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe del casopositivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi o, se si tratta di un asintomatico, del test con esito positivo. In tale caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

B) DUE ALUNNI POSITIVI, NELL'ARCO DI 10 GIORNI

A) PER GLI ALUNNI:

- a1) non vaccinati
- a2) vaccinati con solo 1° dose
- a3) vaccinati con 2° dose, ma somministrata da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)
- a4) guariti da più di 120 giorni (4 mesi) e senza dose di richiamo (booster 3° dose)

- **È sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica digitale integrata per la durata di diecigiorni;
- **Misura sanitaria:** quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare antigenico - con risultato negativo.

B) PER GLI ALUNNI:

- b1) vaccinati con 3° dose (booster)
- b2) vaccinati con 2° dose somministrata da meno di 120 giorni (4 mesi)
- b3) guariti da meno di 120 giorni (4 mesi)

- **Attività didattica** in presenza, con l'obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni; la consumazione dei pasti a scuola deve essere effettuata mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri;
- **Misura sanitaria:** Auto-sorveglianza (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di autosorveglianza, devono essere **DIMOSTRATI DALL'ALUNNO INTERESSATO. Pertanto, esclusivamente in questa fattispecie** (presenza di due allievi positivi), **ai sensi del DL n. 1 del 7 gennaio 2022 l'istituzione scolastica è autorizzata a conoscere lo stato vaccinale degli studenti**, consentendo di proseguire la didattica in presenza solamente agli alunni che rientrano nei casi b1, b2 oppure b3.

Ai sensi della nota MI prot. n. 14 del 10/01/2022, il controllo sarà eseguito in modo riservato ed esaminando seduta stante quanto prodotto dall'alunno, senza annotare, registrare o memorizzare alcun dato. Il controllo sarà effettuato per ciascun alunno e per ciascuno dei 10 giorni successivi alla notizia del 2° contagio.

Saranno delegati al controllo i docenti in servizio alla prima ora di lezione, i quali dovranno essere forniti di tablet d'Istituto dotati di App "VerificaC19". Nulla vieta, nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle condizioni operative delle singole scuole, delegare al controllo altra tipologia di personale.

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)

Il personale, per essere considerato contatto "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

C) TRE ALUNNI POSITIVI NELLA CLASSE, NELL'ARCO DI 10 GIORNI

TUTTI GLI ALUNNI

- È **sospesa l'attività didattica in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- **Misura sanitaria**: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO.

PERSONALE SCOLASTICO (anche assistenti all'autonomia, operatori socio-sanitari...)

Il personale, per essere considerato contatto "a rischio", deve aver svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso. In questa fattispecie, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO (v. sezione "Disposizioni sanitarie del Min. Salute del 30/12/2021").

DISPOSIZIONI SANITARIE DEL MIN. SALUTE DEL 30/12/2021
(Circolare prot. n. 0060136 del 30/12/2021)

REGIME PRECAUZIONALE DELL'AUTO-SORVEGLIANZA

“È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (cfr. Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021).

DISPOSIZIONI SANITARIE PER I CONTATTI STRETTI “AD ALTO RISCHIO”

	QUARANTENA	AUTO-SORVEGLIANZA	TAMPONE ANTIGENICO O MOLECOLARE
NON VACCINATI	10 GIORNI	SI	A 10 GIORNI DA ESPOSIZIONE
CICLO PRIMARIO INCOMPLETO	10 GIORNI	SI	A 10 GIORNI DA ESPOSIZIONE
SECONDA DOSE DA MENO DI 14 GIORNI	10 GIORNI	SI	A 10 GIORNI DA ESPOSIZIONE
SECONDA DOSE DA PIU' DI 120 GIORNI	5 GIORNI	SI	SE COMPAIONO SINTOMI OVVERO A 5 GIORNI
SECONDA DOSE DA MENO DI 120 GIORNI	NO	5 GIORNI E OBBLIGO FFP2 10 GIORNI	SE COMPAIONO SINTOMI OVVERO A 5 GIORNI
GUARIGIONE DA MENO DI 120 GIORNI	NO	5 GIORNI E OBBLIGO FFP2 10 GIORNI	SE COMPAIONO SINTOMI OVVERO A 5 GIORNI
BOOSTER	NO	5 GIORNI E OBBLIGO FFP2 10 GIORNI	SE COMPAIONO SINTOMI OVVERO A 5 GIORNI

DISPOSIZIONI SANITARIE PER I POSITIVI

	ANTIGENICO	CONFERMA CON MOLECOLARE	CONTROLLO	FINE ISOLAMENTO
NON VACCINATI	SI	SI	10 GIORNI	A 21 GIORNI SE ASINTOMATICO DA ALMENO 7
SECONDA DOSE DA PIU' DI 120 GIORNI	SI	SI	10 GIORNI	A 21 GIORNI SE ASINTOMATICO DA ALMENO 7
SECONDA DOSE DA MENO DI 120 GIORNI	SI	SI	7 GIORNI	A 21 GIORNI SE ASINTOMATICO DA ALMENO 7
BOOSTER	SI	SI	7 GIORNI	A 21 GIORNI SE ASINTOMATICO DA ALMENO 7

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

→ TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il D.L. 1 del 7 gennaio 2022 favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per la gratuità è necessaria la prescrizione medica, da parte del medico di famiglia o del pediatra di libera scelta.

→ È VIETATO ACCEDERE O PERMANERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA AI SOGGETTI CONSINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA O TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°

Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto dall'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.

→ RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (USCA/ASP)

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono all'emanazione delle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale. Il Dirigente Scolastico non ha il potere di emettere provvedimenti di quarantena/isolamento, né di ammettere a scuola studenti e personale privi di provvedimento/certificato di guarigione o fine isolamento.

QUADRO DI RIFERIMENTO

- D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 2022;
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133;
- Circolare Ministeriale M.PI. AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0000011.08-01-2022 recante "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
- art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - prime indicazioni operative";
- Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0060136 del 30/12/2021;
- Nota Ministero dell'Istruzione prot. n. 14 del 10/01/2022.